



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento impianti e cartelli pubblicitari

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 212 del 23/02/2003

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 93 del 28/07/2005

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 28 del 25/07/2011

ART. 1
Ambito normativo

1. Le autorizzazioni concernenti i mezzi pubblicitari da installare lungo le strade provinciali su beni demaniali o del patrimonio indisponibile della Provincia di Roma o su terreni privati, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente regolamento secondo le vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs 285/92 (Codice della Strada), al T.U. 267/2000, allo Statuto della Provincia di Roma, alla L. 421/92, al D.Lgs del 15/11/1993 n. 507, al D.Lgs 566 del 1993, al D.Lgs. 446/97, alla L. 472 del 7/12/1999.

ART. 2
Definizioni

1. Si definisce “cartello pubblicitario” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi.

2. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce “impianto di pubblicità” qualunque manufatto finalizzato alla promozione di prodotti, di attività e servizi, avente una propria ed autonoma struttura di sostegno. Tale manufatto può essere anche luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Si definisce “autorizzazione” il provvedimento necessario per installare un mezzo pubblicitario su terreno privato, o su beni demaniali o del patrimonio indisponibile della Provincia, ad esclusione dei centri abitati.

5. Si definisce “nulla osta” il provvedimento necessario per installare un mezzo pubblicitario sui beni provinciali di cui al comma precedente, ricadenti all’interno dei centri abitati inferiori a 10.000 abitanti. Tale provvedimento può essere rilasciato solo nel caso in cui il Comune abbia provveduto alla delimitazione del centro abitato secondo le norme del C.d.S.

ART. 3
Autorizzazione e nulla osta

1. Chiunque voglia installare mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali, su terreno privato o su beni demaniali o del patrimonio indisponibile della Provincia, deve fare apposita richiesta all’Amministrazione Provinciale.

2. L’autorizzazione o il nulla osta possono essere negati per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui

l'installazione rappresenti intralcio o pericolo per la circolazione stradale (vedi art. 23 del C.d.S.).

3. I provvedimenti autorizzativi/nulla osta vengono rilasciati per un periodo di validità triennale.

ART. 4 Domanda

1. La domanda, redatta su carta legale – così come da modulo fornito dall'Amministrazione Provinciale – deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società concessionaria o dal soggetto privato destinatario del provvedimento, corredata dalle ricevute dei versamenti di cui all'art. 5 e conforme alle prescrizioni di cui ai successivi artt. 8,9 e 10 del presente regolamento.

2. Non possono essere rilasciati documenti autorizzativi/nulla osta allo stesso soggetto in misura superiore al 15% del totale dei cartello sulla rete viaria della Provincia.

ART. 5 Rilascio e Rinnovi

1. Le autorizzazioni ed i nulla osta vengono rilasciati o negati dal Dirigente (o Responsabile) del Servizio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda attestata dal timbro datario dell'Ufficio Protocollo. I dinieghi debbono essere motivati.

2. Qualora, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato al preventivo nulla osta da parte di soggetti terzi, i termini del procedimento previsti dal presente articolo si interrompono dal momento della richiesta al soggetto terzo sino al rilascio del nulla osta, senza che il richiedente abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione Provinciale.

3. Il rilascio per autorizzazioni / nulla osta è subordinato:

- a) al versamento per i diritti di segreteria ed istruttoria;
- b) al versamento di una somma corrispondente all'importo del canone annuale;
- c) alla costituzione, contestualmente alla richiesta, di una cauzione infruttifera mediante il versamento di un importo pari ad un'annualità del canone dovuto. Detta garanzia sarà restituita 90 gg dopo la scadenza del contratto di concessione.
- d) alla conoscenza ed all'accettazione delle prescrizioni del presente regolamento.

4. L'Amministrazione Provinciale non prenderà in considerazione nuove richieste, né domande di rinnovo, di coloro nei cui confronti ci sia stato un procedimento di contenzioso, conclusosi con decreto prefettizio di condanna a fronte del quale non ci sia stato adempimento da parte del soccombente, nonché dei soggetti di cui al successivo art. 12 ultimo comma.

5. Alla scadenza del triennio di validità del provvedimento, l'Amministrazione Provinciale, a suo insindacabile e motivato giudizio, potrà, dietro richiesta della ditta titolare, rinnovare il provvedimento per un uguale periodo.

ART. 6 **Versamenti**

1. Le tariffe di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo precedente sono riportate nell'allegato A del presente regolamento e sono suddivise in due categorie in ragione delle strade di appartenenza e delle dimensioni di cui al successivo art. 8.

2. Alle tariffe per l'installazione dei mezzi pubblicitari su aree di proprietà privata, si applica una riduzione del 70%.

3. Le tariffe per autorizzazioni/nulla osta rilasciate a seguito di richieste provenienti da associazioni senza scopo di lucro impegnate nel campo della solidarietà si applicheranno con una riduzione del 20%.

4. Il canone è dovuto anche in assenza sul mezzo di messaggio pubblicitario.

5. In caso di mancato pagamento del canone si procederà alla riscossione coattiva tramite affidamento a concessionario del servizio di riscossione così come disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. b)

6. del D.L. 31-12-2007 n. 248 convertito con modificazioni con la legge n. 31 del 28-02-2008.

7. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, al debitore che ne fa richiesta, la Provincia può concedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti purchè l'ammontare del debito contratto sia superiore ad euro 2.000,00 (duemila).

8. Le dilazioni di pagamento non possono superare i 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello di concessione della dilazione e rateazione.

9. Nel caso che, alla scadenza, non venisse pagata anche una sola rata, il beneficio della dilazione viene revocato.

10. Sulle rate dilazionate vengono applicati gli interessi di mora nella misura legale.

11. Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o sospesi.

12. La rateazione di somme superiori ad euro 10.000,00 (diecimila) è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria o di fideiussione bancaria.

13. La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Responsabile dell'Entrata.

ART. 7
Revoche e ricollocazioni

1. L'Amministrazione Provinciale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza della strada, può modificare o revocare i provvedimenti autorizzativi/nulla osta ovvero cambiare la localizzazione degli impianti, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. Nei casi in cui si sia accertato che l'autorizzato ha modificato le modalità dell'occupazione, installando mezzi pubblicitari con dimensioni maggiori o in posizione diversa da quella comunicata

3. ed autorizzata, il provvedimento è soggetto a revoca se lo stesso non rimuove le cause di difformità entro 10gg dall'accertamento della violazione.

4. Regime transitorio. I mezzi pubblicitari installati sulla base di provvedimenti autorizzativi/nulla osta non ancora scaduti all'atto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione del C. della S. non ricadenti su aree di intersezione e/o in aree vincolate, ma non in regola con le modifiche legislative intervenute successivamente alla loro autorizzazione, possono permanere sulla vecchia posizione fino alla disponibilità di una nuova ubicazione, se hanno provveduto al pagamento, per tutto il periodo, del canone dovuto. Il mancato pagamento del canone e/o il mancato tempestivo spostamento sulla nuova posizione entro due mesi dalla data della comunicazione di disponibilità del nuovo sito, o qualunque altra inottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, sia di carattere tecnico del mantenimento della posizione ed il conseguente obbligo al ripristino dello stato dei luoghi, pena l'esecuzione in danno delle opere necessarie allo scopo.

ART. 8
Dimensioni

1. Il rapporto tra la dimensioni di base e quella di altezza di un mezzo pubblicitario non deve essere superiore a 1,6.

2. I mezzi pubblicitari possono avere le seguenti dimensioni:

- 1) base fino a metri lineari 2,00 e superficie complessiva per facciata non superiore a m² 2;
- 2) base fino a metri lineari 2,50 e superficie complessiva per facciata non superiore a m² 4.
- 3) base fino a metri lineari 3,00 e superficie complessiva per facciata non superiore a m² 6.

ART. 9

Prescrizioni tecniche

1. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e dei nulla osta è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche, integrative di quelle specifiche già poste dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, nonché all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi entro 10 gg dalla scadenza dell'autorizzazione nella loro situazione originaria, pena l'esecuzione in danno delle opere necessarie a tale scopo.

2. È fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione di assicurare la permanenza delle condizioni di stabilità e sicurezza del manufatto pubblicitario installato con le seguenti modalità:

a) lungo le strade ai centri abitati provviste di marciapiede:

- il collocamento dei mezzi pubblicitari non deve recare intralcio alla circolazione delle persone comprese quelle disabili;
- l'altezza libera sottostante deve essere non inferiore a metri **3,00**
- la bandiera deve essere rivolta verso l'esterno dei marciapiedi;
- i supporti metallici debbono essere collegati alla messa a terra qualora l'impianto sia fornito d'illuminazione elettrica;
- i supporti devono distare non meno di metri 2,00 dal ciglio del marciapiede mentre la proiezione verticale del mezzo deve distare non meno di cm. 50 dal marciapiede medesimo e i cartelli debbono avere le seguenti dimensioni massime collocabili:
- a/1) con marciapiede di larghezza oltre metri 2,00: dimensione massima collocabile base cm 100 × altezza cm 150;
- a /2) con marciapiedi di larghezza oltre metri 2,00: dimensione massima collocabile base cm 200 × altezza cm 150.

b) lungo le strade fuori dai centri abitati e quelle nei centri abitati sprovviste di marciapiede con limite di velocità non superiore a 50 Km/h:

b/1) la proiezione verticale del cartello deve risultare non inferiore a metri 1,50 dalla striscia di margine della carreggiata stradale o, in assenza di questa, dal ciglio bitumato, salvo la diversa disciplina prevista dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione in presenza di costruzioni fisse di altezza superiore a metri 3,00;

b/2) nel caso, invece, che l'ostacolo sia di altezza inferiore a metri 3,00 la distanza dalla carreggiata della proiezione verticale del cartello non deve essere inferiore a metri 0,50 misurata dal filo interno dell'ostacolo stesso.

Per il rispetto delle distanze minime tra cartelli pubblicitari e prima e dopo i segnali stradali si richiamano le norme di cui all'art. 51 co. 4 del C.d.S.

c) nei tratti di strada con limite di velocità superiore ai 50 km/h.

3. In tal caso le modalità sono quelle previste dall'art. 51 co. 2 del C.d.S.

4. Tutti i mezzi pubblicitari debbono riportare la targhetta, rilasciata dalla Provincia, con punzonato il numero dell'autorizzazione, il nome della ditta, la strada, la chilometrica, il lato strada, la data di scadenza.

5. La mancata esposizione della targhetta comporta le revoca dell'autorizzazione se la stessa non viene ripristinata entro 10 gg dalla comunicazione della sua assenza da parte dell'Amministrazione.

ART. 10

Caratteristiche strutturali

1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno devono essere calcolate e realizzate per resistere alla spinta del vento, sia globalmente che nei singoli elementi e debbono essere saldamente ancorate alle strutture di fondazione.

3. Tali caratteristiche debbono essere espressamente dichiarate all'atto di presentazione della domanda e devono essere sottoscritte da professionista abilitato.

ART. 11

Vigilanza

1. L'Amministrazione Provinciale vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

2. La vigilanza può essere attivata anche a seguito di comunicazioni di terzi ed in particolare dei soggetti di cui al successivo art. 13 del presente regolamento.

ART. 12

Violazioni

1. In caso di collocazione su suolo privato egli impianti pubblicitari, privi di autorizzazione, o comunque realizzati in contrasto con quanto autorizzato o con quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, il personale dell'Amministrazione Provinciale a ciò preposto, anche a seguito di comunicazioni dei soggetti di cui all'art. 11, redige il verbale di accertamento della violazione, comminando le sanzioni previste dalla legge vigente, e, se è possibile, lo contesta immediatamente al trasgressore, in caso contrario lo notifica al almeno uno dei soggetti, responsabili in solido, di seguito elencati:

- a) il proprietario dell'impianto;
- b) il proprietario del suolo;

c) l'usufruttuario del suolo;

2. L'Amministrazione Provinciale diffida i soggetti di cui al comma precedente, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

3. Decorso il termine suddetto l'Amministrazione provvede ad effettuare la rimozione del mezzo.

4. In caso di collocazione degli impianti pubblicitari su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio Provinciale o nel caso in cui la loro ubicazione, non rispettando le disposizioni di legge nonché le prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, costituisca pericolo per la circolazione, l'Amministrazione Provinciale, anche a seguito di comunicazioni dei soggetti di cui all'art. 11, esegue senza indugio la rimozione degli stessi, anche a mezzo di società delegate a tale attività, ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo.

5. In entrambi i casi il verbale di accertamento della violazione dovrà contenere l'avvertimento che decorsi 60 giorni dalla data di notifica del verbale medesimo e rimosso l'impianto a spese dell'Amministrazione, il proprietario dell'impianto pubblicitario dovrà provvedere al ritiro dello stesso e al pagamento delle spese di custodia e di rimozione determinate sulla base dei criteri fissati in apposita determinazione dirigenziale.

6. Qualora il proprietario dell'impianto pubblicitario non provvederà al ritiro entro 60 gg. dalla data della notifica della rimozione ed al pagamento degli oneri di deposito e di custodia, l'Amministrazione potrà disporre lo smaltimento o l'alienazione.

7. L'Amministrazione Provinciale procederà annualmente con determinazione dirigenziale ad una ricognizione della propria attività di contrasto all'abusivismo.

ART. 13

Concessioni per lotti

1. L'Amministrazione Provinciale potrà, per alcune aree del territorio, suddividere la rete viaria in lotti affidandone la gestione della pubblicità in concessione ad operatori del settore, mediante gara pubblica tra i soggetti gestori di pubblicità, sempre nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 4.

2. Le modalità delle concessioni dei lotti saranno regolamentate da apposito disciplinare.

3. Il capitolato di gara redatto dell'Amministrazione dovrà prevedere le attività di contrasto all'abusivismo con indicazione dei costi del servizio di rimozione e custodia dei cartelli non autorizzati ed di ogni altra disposizione cui il concessionario dovrà attenersi per l'installazione dei messaggi pubblicitari.

ART. 14
Norme Finali

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Provinciale, sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 16° giorno dalla pubblicazione.

2. L'adozione di questo regolamento annulla tutte le disposizioni in materia contenute in precedenti delibere dell'Amministrazione ed è reso noto mediante avviso sul Foglio Annunzi Legali e via internet.

ART. 15
Modifiche regolamentari

1. Ogni variazione e modifica dei termini del presente regolamento conseguente ai cambiamenti della legislazione vigente, con particolare riferimento ai termini di cui ai precedenti artt. si intendono automaticamente adottati e successivamente accettati dagli autorizzati.

ART. 16

1. La disciplina fissata con il presente Regolamento non si applica agli impianti pubblicitari di servizio intendendosi per tali, qualunque manufatto avente a scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale come pensiline, fermate autobus, panchine etc. recante uno spazio pubblicitario.

2. La disciplina concernente l'installazione, delle strutture di cui al precedente comma verrà, di volta in volta, definita insieme con l'Organismo competente alla erogazione del servizio pubblico di

3. trasporto lungo le strade provinciali e formalmente approvata con provvedimento deliberativo dell'Organo Esecutivo.

ART. 17
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione (28 luglio 2011).

ALLEGATO A

Gli importi di cui ai successivi punti sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

- a) al versamento per i diritti di segreteria ed istruttoria E. 103.29;
- b) canone:
 - strade di categoria B E./ m² 50,00 annui
 - strade di categoria A E./ m² 60,00 annui
- c) polizza fideiussoria di importo pari ad un'annualità del canone dovuto.